

Decreto n. 121.17
prot. 6793

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto il D.M. 5 agosto 1998, n. 363 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni e integrazioni";
- Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e s.m.i;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 ed in particolare l'articolo 9, comma 5 "*L'Università assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione*";
- Visto il Regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro dell'Università per Stranieri di Siena;
- Considerato che il suddetto Regolamento è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali nella seduta del 12 aprile 2017 per la necessaria consultazione;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 26 aprile 2017;

DECRETA

l'emanazione del REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento è pubblicato all'Albo Ufficiale online e sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore, come previsto dall'articolo 32, comma 9 dello Statuto, il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Siena, 3 maggio 2017

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)



Università per Stranieri di Siena

**Regolamento in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di
lavoro dell'Università per Stranieri di Siena**

**Regolamento in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro
dell'Università per Stranieri di Siena**

Art. 1 - Campo di applicazione e particolari esigenze

1. Le norme di cui al presente Regolamento - emanato in attuazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal D.I. 5 agosto 1998 n. 363 - si applicano, tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze specifiche dell'Università, a tutte le attività di didattica, di ricerca e di servizio svolte presso i luoghi di lavoro dell'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata Università) nonché a tutto il personale interno ed esterno ivi operante ed agli utenti di qualsiasi categoria.
2. L'Università considera la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come elemento fondamentale nella gestione e organizzazione di tutte le attività espletate all'interno dei propri luoghi di lavoro e di studio.
3. Il presente Regolamento ha, pertanto, la finalità di:
 - a. migliorare i livelli di salute e sicurezza durante il lavoro;
 - b. definire i compiti e le responsabilità delle figure coinvolte;
 - c. rendere partecipata da tutti i soggetti la gestione della salute e della sicurezza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, si intende per:
 - a) Datore di Lavoro: il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, presidente del Consiglio di Amministrazione e coordinatore dell'attività di indirizzo degli altri organi universitari; svolge le funzioni di Datore di Lavoro unico.
 - b) Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro: soggetti che, a prescindere dalla qualifica riconosciuta dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i., risultano formalmente incaricati della responsabilità di una struttura gestionale attraverso uno specifico atto di delega da parte del Datore di Lavoro, poiché esercitano il potere decisionale e rispondono dei risultati della gestione di un particolare settore nel quadro dell'impostazione generale stabilita dal Datore di Lavoro, delle risorse umane e delle attrezzature affidate loro. La funzione di Dirigente ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro decorre dalla data di insediamento, limitatamente ai luoghi in cui essa si esercita e alle persone che coordina direttamente od indirettamente.
 - c) Preposti: soggetti aventi il compito di assicurare in modo continuo ed efficace che i lavoratori seguano le misure di sicurezza impartite e che utilizzino correttamente le attrezzature di lavoro; al fine di espletare i propri compiti, i preposti esercitano un funzionale potere di iniziativa.
 - d) Lavoratori: personale strutturato e non strutturato che abitualmente frequenta i locali universitari; nello specifico, si intendono come lavoratori:
 - il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dipendente dell'Università;
 - il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici, sia privati, che svolga l'attività presso le strutture dell'Università;
 - gli studenti dei corsi universitari, dei corsi di lingua e cultura italiana, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, iscritti ai master, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e,

in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti ai rischi individuati nel documento di valutazione.

- e) Laboratori: luoghi o ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici. A mero titolo esemplificativo rientrano nella presente definizione le aule, le aule multimediali e i laboratori linguistici.
- f) Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università possono essere individuati nell'ambito del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, conformemente alle regole individuate dalla normativa in materia e dalla contrattazione collettiva.
- g) Servizio di Prevenzione e Protezione: servizio di consulenza e supporto al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e ai Preposti in materia di prevenzione e tutela della sicurezza, costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi esterni o interni all'Università finalizzati allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- h) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde.
- i) Medico Competente: medico in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nominato dal Datore di Lavoro, per le attività di consulenza e supporto al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e ai Preposti in materia di prevenzione e tutela della salute e per garantire le attività di sorveglianza sanitaria.
- j) Addetti alle squadre d'emergenza - lavoratori designati per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione emergenze e primo soccorso.

Art. 3 - Obblighi ed attribuzioni del Rettore

1. Al Rettore, quale Datore di Lavoro, competono le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle politiche e delle attività di prevenzione dell'Università. A tal fine il Rettore:
 - a) designa, previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - b) nomina il Medico Competente;
 - c) fornisce, unitamente ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - le prescrizioni degli organi di vigilanza;
 - d) convoca ed assicura, anche tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione, lo svolgimento, della riunione periodica di prevenzione, di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/08 s.m.i. e vi partecipa anche mediante un proprio Rappresentante;

- e) presenta, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Amministrazione il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- f) effettua la valutazione dei rischi per tutte le attività dell'Università ed elabora il conseguente documento di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente;
- g) adotta ed aggiorna, congiuntamente ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, le misure di prevenzione individuate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- h) provvede ad informare e formare i lavoratori e i loro rappresentanti sui rischi esistenti e le misure di prevenzione adottate per la loro salute e sicurezza;
- i) provvede, di concerto con i Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, alla formazione degli Addetti alle emergenze sanitarie ed antincendio, nonché alla nomina dei soggetti preposti a tali funzioni;
- j) accerta che nelle Convenzioni dell'Università per attività di ricerca, didattica o servizio con soggetti esterni siano stipulati, prima dell'inizio delle attività previste in convenzione, accordi ai fini dell'individuazione dei soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 4 – Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro

1. La responsabilità dei Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, non può essere rifiutata e non comporta retribuzione aggiuntiva né indennità alcuna.
In particolare, per le finalità di cui al presente Regolamento, sono individuati come Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro:
 - il Direttore Generale;
 - il Dirigente;
 - il Direttore del Dipartimento;
 - il Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione;
 - i Direttori dei Centri di Ricerca e di Servizio.
2. Ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro sono delegati dal Datore di Lavoro i seguenti compiti:
 - richiedere alle strutture di riferimento quanto previsto per l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del documento di sicurezza relativo ai luoghi di lavoro;
 - prendere atto e concordare con il Medico Competente, nel caso in cui venga espresso un giudizio di inidoneità temporaneo – parziale – totale del lavoratore, la ricollocazione lavorativa dello stesso in mansioni compatibili con lo stato di salute;
 - adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori e dare istruzioni affinché gli stessi, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa, astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere loro di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste il pericolo grave e immediato;

- adottare ed aggiornare le misure di prevenzione individuate nel documento di valutazione dei rischi in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
 - affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza;
 - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
 - sentito il parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e provvedere alla loro corretta manutenzione e alle necessarie sostituzioni;
 - prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori adeguatamente formati ed istruiti accedano a zone particolarmente pericolose e si astengano, salvo eccezioni adeguatamente valutate, dal richiedere ai lavoratori di operare in situazioni in cui persistono condizioni di pericolo grave ed immediato;
 - curare gli aspetti concernenti la sicurezza e l'igiene nelle attività specifiche della struttura in modo particolare per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, la dislocazione degli arredi e le postazioni di lavoro;
 - individuare i lavoratori esposti all'uso dei videoterminali secondo la definizione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
3. Il Responsabile dell'Area Risorse Umane dell'Università riceve tutti i giudizi di idoneità dei lavoratori trasmessi dal Medico Competente e provvede all'inserimento di una copia nel fascicolo personale. Nel caso in cui nel giudizio di idoneità siano contenute limitazioni di tipo organizzativo, trasmette lo stesso al rispettivo Dirigente ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro perché metta in atto le indicazioni ivi contenute. Nel caso in cui nel giudizio di idoneità siano contenute prescrizioni che prevedano un cambio di mansione, trasmette lo stesso al Direttore Generale perché provveda a trovare una collocazione lavorativa adeguata.
4. I Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro devono disporre e vigilare affinché siano osservate e fatte osservare dai Preposti le misure di prevenzione e protezione previste, ricorrendo laddove necessario a provvedimenti disciplinari.
5. I Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:
- la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.

Art. 5 – Preposti

1. I Preposti sono individuati dal Datore di Lavoro e dai rispettivi Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro mediante ordine di servizio interno e del loro incarico ne viene data rapida conoscenza ai lavoratori.

2. I Preposti devono sorvegliare affinché le misure di prevenzione e protezione predisposte dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro ricevano concreta attuazione da parte di ogni lavoratore.
3. La responsabilità dei Preposti, relativamente agli obblighi di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, non può essere rifiutata e non comporta retribuzione aggiuntiva né indennità alcuna.

I Preposti devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- collaborare con i Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e con il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi per la migliore realizzazione delle misure tecniche, organizzative e strutturali;
- richiedere l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e la verifica del loro corretto utilizzo;
- proporre, per quanto di competenza e d'intesa con i Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, i provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che non rispettino le disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuale e collettivi.

Art. 6 - Lavoratori e loro obblighi

1. Ciascun lavoratore deve:
 - contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e ai Preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalare immediatamente al Datore di lavoro, ai Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro o ai Preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o comunque disposti dal Medico Competente;
- non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione come Addetto alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e emergenza;
- segnalare immediatamente ai Preposti qualsiasi infortunio.

Art. 7 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

1. Le attribuzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono quelle individuate dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
2. Le modalità ed i tempi per l'esercizio delle funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati fra tutto il personale di ruolo dell'Università (docente, ricercatore, tecnico amministrativo), sono stabilite in sede di contrattazione collettiva, nazionale e decentrata.
3. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non possono subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
4. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento della loro funzione, al documento di valutazione dei rischi e al registro degli infortuni sul lavoro.
5. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 8 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Al fine di assicurare l'ottimale e coordinato adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dalla legge ed un più funzionale assolvimento dei compiti che l'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. attribuisce al Servizio di Prevenzione e Protezione, è stato costituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione, competente per tutte le strutture dell'Università con a capo un unico Responsabile.
2. Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 9 - Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria

1. L'Università garantisce ed organizza le attività di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il Medico Competente identifica, congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i soggetti esposti ai rischi previsti dalla vigente legislazione.

3. Al fine dell'identificazione dei soggetti sottoposti a rischi specifici, i Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, vengono consultati e curano l'aggiornamento del loro elenco in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, segnalando, in particolare, i lavoratori e gli assimilati impiegati nelle attività ritenute a rischio; le dichiarazioni dei Dirigenti ai soli fini della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro vengono rese sotto la propria responsabilità.

Art. 10 - Attività di informazione e formazione

1. L'attività di informazione e formazione riguarda tutti i lavoratori e assimilabili e attiene agli aspetti prevenzionistici di carattere generale, ai principi, leggi, normative, regolamenti, cautele generali e ai fattori di rischio, anche teorici, presenti nelle singole attività di didattica, di ricerca e di servizio, con particolare riferimento alle modalità per evitarli o ridurli al minimo.
2. L'attività di formazione riguarda:
 - a. i lavoratori esposti a fattori di rischio;
 - b. i lavoratori componenti della squadra di emergenza;
 - c. i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - d. il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 11 – Squadra di Emergenza

1. Gli Addetti al primo soccorso e gli Addetti alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza vengono designati dal Datore di Lavoro tra il personale dipendente (personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo) tenendo conto delle dimensioni degli edifici e dei rischi specifici ivi presenti e formano la Squadra di Emergenza.
2. I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.
3. Possono far parte di tale Squadra, tramite specifici accordi, i lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici.
4. Fanno parte della Squadra di Emergenza, per lo specifico compito, anche gli Addetti all'uso del defibrillatore (DAE), in dotazione presso le sedi dell'Università, a seguito della relativa formazione eseguita su base volontaria.
5. Gli Addetti al primo soccorso sono tenuti al controllo del contenuto delle cassette di primo soccorso e a provvedere al loro reintegro.
6. Le cassette di primo soccorso devono essere facilmente individuabili e le chiavi devono rimanere sempre a disposizione di ogni Addetto al primo soccorso.
7. Gli Addetti alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza, a seguito della loro formazione e designazione, devono provvedere a distribuirsi i compiti da svolgere durante le emergenze (Addetti all'accoglienza dei soccorritori esterni, Addetti allo spegnimento, etc.).
8. In condizioni normali di esercizio, gli Addetti alle squadre di prevenzione e lotta antincendio e di gestione dell'emergenza sono tenuti ad effettuare il controllo visivo dei sistemi e degli impianti antincendio, nonché alla successiva compilazione del Registro antincendio ad uso degli Addetti, comunicando prontamente all'ufficio competente eventuali non conformità.
9. In condizioni di emergenza tutti i componenti della Squadra di Emergenza sono tenuti a collaborare.

10. I componenti della Squadra di Emergenza hanno il compito, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, di effettuare almeno un'esercitazione di emergenza all'anno.

Art. 12 - Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio

1. Qualora il personale dipendente dell'Università sia ospitato presso Enti esterni, deve attenersi alle norme in materia di prevenzione e protezione vigenti presso tali Enti. I Responsabili della struttura di appartenenza del personale ospitato, nel caso in cui ritengano che sussistano delle situazioni a rischio e/o pregiudizievoli per la loro salute, possono richiedere l'intervento del Datore di Lavoro ospitante dandone comunicazione anche al Rettore dell'Università.
2. Il personale di Enti ospitati dall'Università deve osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, salvo diverse disposizioni stabilite in sede di accordi e/o convenzioni. Tale personale è tenuto al rispetto di norme, regole tecniche, misure di prevenzione e di cautela oltre che della normativa generale per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro da loro utilizzati.

Art. 13 - Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento è portato a conoscenza dei soggetti responsabili e dei lavoratori nelle forme più opportune.
2. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, in particolare in materia di sanzioni penali in capo ai soggetti destinatari del Regolamento stesso, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., del D.M. n. 363/98 e delle altre normative in vigore in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.
3. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico ed emanato dal Rettore con proprio Decreto, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale on line e sul sito istituzionale dell'Università. Eventuali modifiche o integrazioni devono essere approvate con la stessa modalità.